

DELIBERA N. 74/06/CSP

**Segnalazioni della Federazione del  
Centro-Terzo Polo nei confronti delle società  
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione televisiva in  
ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”), R.T.I. Reti Televisive Italiane  
S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5” e  
“Italia 1”) e Telecom Italia Media S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione televisiva  
in ambito nazionale “La7” e “Mtv”) per la presunta violazione della legge 22  
febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTE le segnalazioni a firma degli onorevoli Vincenzo Scotti e Adolfo Cristofori, in qualità di legali rappresentanti della Federazione del Centro-Terzo Polo,

pervenute, in forma non procedibile, in data 15 marzo 2006 (prot. n. 10692/06), 28 marzo (prot.lli n. 13425/06, n. 13426/06, n. 13427/06, n. 13428/06, n. 13429/06, n. 13437/06, n. 13438/06, n. 13439/06, n. 13442/06, n. 13444/06, n. 13445/06) e 29 marzo successivi (prot.lli n. 13594/06 e n. 13733/06) nelle quali si asserisce la pretesa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte delle società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A., nonché della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, per quanto riguarda la concessionaria pubblica, e della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, per le concessionarie private, assumendo che dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non è stata assicurata alcuna presenza di rappresentanti della lista esponente negli spazi relativi alle trasmissioni di comunicazione politica, nonché all'interno dei notiziari e dei programmi di approfondimento, il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTA la nota della lista esponente pervenuta in data 31 marzo 2006 (prot. n. 14160/06) di trasmissione dei decreti presidenziali n. 1968/06 e n. 1969/06, rispettivamente il primo nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e il secondo relativamente alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con i quali il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Terza *ter*, ha accolto l'istanza di misura cautelare provvisoria ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 28 del 2000, fissando la camera di Consiglio per l'esame in data 6 aprile 2006, e la successiva diffida a provvedere del 1 aprile 2006 (prot. n. 14385/06);

VISTA la nota del 31 marzo 2006 (prot. n. 14118/06) con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi ha comunicato ai legali rappresentati della lista l'impossibilità di intervento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stante la riscontrata assenza di legittimazione nel soggetto esponente;

RITENUTO di condividere i contenuti della citata nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi per le seguenti motivazioni:

a) l'impianto della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006 e alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1 febbraio 2006, per quanto concerne la concessionaria del servizio pubblico, disciplina l'accesso alla comunicazione politica e ai programmi di informazione nei confronti dei seguenti soggetti individuati nel periodo successivo alla data di presentazione delle candidature:

- 1) liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

- 2) coalizioni composte da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera dei Deputati, sia del Senato di cui almeno una compresa fra i soggetti che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
  - 3) liste politiche rappresentative di minoranza linguistiche riconosciute, queste ultime, quanto alla Rai S.p.A., solo nella programmazione regionale;
- b) dai dati disponibili presso il Ministero dell'Interno risulta che il Terzo Polo non ha raggiunto il *quorum* di un quarto degli elettori previsto dalla normativa vigente per poter accedere sia alla comunicazione politica che ai notiziari e ai programmi di approfondimento, in cui assume rilevanza l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla lista esponente nelle segnalazioni in questione, è pendente il ricorso presentato innanzi all'ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione e che tale situazione permarrà finché non intervenga il provvedimento di dichiarazione dell'illegittimità dell'esclusione della lista medesima dalla circoscrizione elettorale di Catania ai fini della ricostituzione del quorum richiesto dalla legge;

RITENUTA, per l'effetto, la necessità di confermare la già citata nota del 31 marzo 2006 del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi circa l'assenza di legittimazione della lista esponente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 28, comma 1, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in quanto lista presente con il medesimo simbolo in più ambiti territoriali, ma che non raggiungono almeno un quarto del totale degli elettori;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

1. Il non doversi procedere in relazione alle asserite violazioni, confermando la nota del 31 marzo 2006 del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi.
2. La trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 3 aprile 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti